



Ministero dell'istruzione e del merito
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE
UFF. III - Sezione Scuole Non Statali
Via Forte Marghera 191 – 30173 Venezia-Mestre

(vedasi protocollo in alto)

Venezia, (vedasi timbratura in alto)

Ai Gestori delle Scuole Paritarie del Veneto

Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale del Veneto

Al Comitato di Coordinamento per la Scuola paritaria in Veneto

OGGETTO: Indicazioni operative per il mantenimento della parità scolastica delle scuole paritarie di ogni ordine e grado per l' A.S. 2023/2024.

Si forniscono le indicazioni operative circa le modalità di inserimento dei dati relativi al mantenimento della parità scolastica e al funzionamento delle scuole paritarie del Veneto per l'a.s. 2023/24.

1) **DICHIARAZIONE MANTENIMENTO PARITÀ SCOLASTICA**

Il D.M. n. 267/07 (regolamento della parità scolastica) all'art.3 prevede che i Gestori delle scuole paritarie entro il 30 settembre di ogni anno diano comunicazione sul mantenimento dei requisiti della parità scolastica. Tale adempimento consente l'espletamento dei compiti di vigilanza e costituisce anche uno strumento che consente all'USR l'aggiornamento e la verifica dei dati sulle scuole funzionanti nella Regione. Anche le scuole riconosciute paritarie dal 1° settembre 2023 sono tenute a detto adempimento, per dare conferma di effettivo avvio della scuola/nuovo indirizzo.

Ai fini del mantenimento della parità scolastica, pertanto, gli Enti Gestori comunicano i dati relativi ai docenti e al funzionamento delle scuole **esclusivamente nell'Area SIDI "Scuole paritarie" entro il 30 settembre 2023**, secondo le indicazioni già fornite dal Ministero, con Nota M.I. prot. AOODGCASIS n. 3439 dell'8 agosto 2023, pubblicata sul sito di questa Direzione al link https://istruzioneveneto.gov.it/20230809_25821/.

Potranno accedere alle Rilevazioni gli utenti già abilitati alle "Rilevazioni sulle scuole – Dati Generali"; il personale non abilitato dovrà, invece, inoltrare la richiesta di profilatura ai referenti della sicurezza del proprio ambito territoriale. Si ricorda che la prima volta che la Dichiarazione della Scuola viene aperta, vengono visualizzati i dati così come presenti nell'Anagrafe delle Scuole non Statali. I dati sono modificabili, ma le variazioni apportate hanno effetto solo sulla dichiarazione. È pertanto necessario che, in caso di modifiche, la scuola richieda l'aggiornamento dei dati nell'area **Anagrafe Scuole non Statali**.

Per una corretta compilazione della dichiarazione si invitano le SS.LL. ad una attenta lettura della citata nota ministeriale e delle relative Guide (al link <https://sidi.pubblica.istruzione.it/sidi-web/dettaglio-documento/scuole-paritarie>) è pubblicato il seguente materiale di supporto: Guide Rilevazione Funzionamento e Rilevazione Docenti (Versione 1.4 – Giugno 2023), Modelli dichiarazione funzionamento, Videotutorial, FAQ, Template excel per caricamento massivo dei dati dei docenti (aggiornato v2), Tabella classi di concorso, Tabella Tipologia titolo di studio, Tabella Titolo di studio, Tabella Discipline, Template "Informativa scuole paritarie 2023-24". L'assistenza può essere richiesta contattando il Service Desk al numero verde ministeriale 800 903 080 o attraverso una richiesta via web al link <https://sidi.pubblica.istruzione.it/sidi-web/assistenza>.

Al termine dell'esame delle dichiarazioni questo Ufficio provvederà ad emettere il decreto di mantenimento della parità scolastica per l'a.s. 2023/2024.

I gestori delle scuole la cui attività cesserà al 31.8.2023, qualora non lo avessero già fatto, sono tenuti ad informare prontamente gli uffici territoriali competenti e questa Direzione.



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE
UFFICIO III – Sezione Scuole Non Statali
Via Forte Marghera, 191 - 30173 Venezia-Mestre

2) VARIAZIONI DEGLI ELEMENTI SOGGETTIVI ED OGGETTIVI

I mutamenti degli elementi soggettivi ed oggettivi, che dovessero intervenire in corso d'anno, dovranno essere comunicati indicando sempre il **codice meccanografico SIDI** della/e scuola/e interessate, unitamente alla documentazione prescritta e secondo le modalità indicate nelle note pubblicate sul sito istituzionale di questa Direzione, alla voce "Modulistica" del menù Istruzione Non Statale del seguente link <https://istruzioneveneto.gov.it/istruzione/istruzione-non-statale/>.

a- Variazione Ente Gestore/ragione sociale del gestore e Sede scolastica

<https://istruzioneveneto.gov.it/wp-content/uploads/2019/12/2018-Passaggio-di-gestione.pdf>

L'Ufficio Scolastico Regionale provvederà, con proprio decreto di modifica della parità, a riconoscere formalmente le variazioni comunicate riguardanti il Gestore e le modifiche relative alla Sede scolastica nuova/ristrutturata.

L'Ufficio dell'Ambito Territoriale di competenza provvederà, sulla base di quanto riconosciuto con il suddetto decreto, ad apportare le modifiche al SIDI.

b- Variazione del Legale Rappresentante/Procuratore

<https://istruzioneveneto.gov.it/wp-content/uploads/2019/12/2018-Legale-rappresentante-documenti-riconoscimento-agg-sett2018-signed-2.pdf>

L'Ufficio Scolastico Regionale con apposita nota formalizzerà il riconoscimento del nuovo legale rappresentante (o procuratore/delegato) modificando i relativi dati sul SIDI.

c- Variazione del Coordinatore Didattico

<https://istruzioneveneto.gov.it/wp-content/uploads/2019/12/2018-Nuovo-coordinatore-didattico-signed-2.pdf>

La scuola, contestualmente all'invio della prescritta documentazione alla scrivente Direzione, provvederà anche ad inserire i dati del nuovo coordinatore sul SIDI, chiedendone così la modifica.

L'Ufficio Scolastico Regionale, a seguito dell'esame della documentazione pervenuta (vedi punto 2), accertato il possesso o meno dei requisiti previsti dal DM 267 del 29/11/2007, con apposita nota formalizzerà il riconoscimento del nuovo Coordinatore e validerà i dati del nuovo coordinatore sulla piattaforma ministeriale SIDI già inseriti dalla scuola.

Naturalmente, qualora dall'esame della documentazione si ravvisasse l'assenza dei requisiti prescritti, l'USR comunicherà il diniego al gestore ed all'UAT competente, in tal caso, la modifica dei dati inseriti sulla piattaforma ministeriale non sarà validata e la scuola dovrà riavviare un nuovo iter per nominare e ottenere il riconoscimento di un nuovo coordinatore.

d- Variazione IBAN e dati fiscali

Si raccomanda, in particolare, in caso di variazione dei codici IBAN e dei dati fiscali, di comunicare la modifica all'Ufficio dell'Ambito Territoriale di competenza, che provvederà ad aggiornare il SICOGE ai fini dell'erogazione dei contributi; *la registrazione a SIDI dei nuovi dati sarà invece a cura del Gestore.*

In caso di assegnazione, al gestore già riconosciuto, di un nuovo numero di P.Iva, differenziato dal numero di codice fiscale, il gestore invierà apposita comunicazione all'Ufficio di Ambito Territoriale competente, allegando anche il "certificato di attribuzione numero" rilasciato dalla competente Agenzia delle Entrate, per la modifica a SIDI; la suddetta comunicazione sarà trasmessa per conoscenza anche a questo ufficio.



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE
UFFICIO III – Sezione Scuole Non Statali
Via Forte Marghera, 191 - 30173 Venezia-Mestre

e- Sdoppiamento di classi

Il gestore, come indicato ai punti 4.7 e 4.8 del DM 83/2008, può chiedere all'Ufficio Scolastico Regionale, entro l'avvio dell'anno scolastico, l'autorizzazione allo **sdoppiamento di classi** dovuto a nuovi iscritti o ripetenti che non possano essere integrati nelle classi esistenti.

Per le classi terminali della scuola secondaria superiore, potrà essere autorizzata **una sola classe collaterale**, qualora ricorrano le seguenti condizioni: la richiesta sia dovuta all'aumento del numero degli alunni iscritti e frequentanti la classe V; il legale rappresentante dichiara che sarà garantita la continuità agli alunni provenienti dalla classe IV; sarà trasmesso, unitamente all'istanza, il numero degli studenti iscritti a ciascuna delle due sezioni costituite e l'elenco nominativo degli stessi.

f- Cessazione della scuola

In caso di cessazione dell'attività della scuola paritaria il Gestore deve tempestivamente darne comunicazione all'Ufficio Scolastico Regionale nonché agli Uffici Ambiti Territoriali.

Si ritiene necessario ricordare che, in applicazione del punto 5.11 del citato D.M. 83/2008, il gestore deve darne comunicazione entro il 31 marzo con effetto dal successivo 1° settembre. Tuttavia, al fine di evitare che gli alunni si trovino senza alcuna iscrizione alternativa, è da ritenersi assolutamente opportuno che le comunicazioni suddette vengano inviate a questa Sezione entro il termine definito annualmente dal MIUR per le iscrizioni nelle scuole statali.

Pertanto, a seguito di comunicazione formale da parte del legale rappresentante, della libera decisione del Gestore di non proseguire il funzionamento della scuola paritaria, l'Ufficio Scolastico Regionale provvederà a formalizzare con proprio decreto la revoca della parità, per libera determinazione del gestore, fattispecie prevista dall'art. 4. Comma 1 lett. a) del DM. 267/2007.

La scuola cessata viene cancellata dall'anagrafe M.I.M./SIDI delle scuole non statali a cura dell'Ufficio di Ambito Territoriale competente.

Gli atti della scuola chiusa verranno depositati presso altra scuola paritaria dipendente dallo stesso gestore, prioritariamente nell'ambito della stessa provincia. Diversamente, ogni Ufficio di Ambito Territoriale procederà ad individuare un'istituzione scolastica statale per il deposito degli atti.

3) REVOCA DELLA PARITA'

L'Ufficio Scolastico Regionale espleta i propri compiti di vigilanza, anche a mezzo di apposite visite ispettive, per la verifica dei requisiti di legge per il mantenimento della parità. Ai sensi del D.M. 83 del 10 ottobre 2008, articolo 5, comma 10 la revoca della parità scolastica è disposta dal Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale competente, nei seguenti casi:

- libera determinazione del gestore;
- perdita anche di uno solo dei requisiti di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62 e all'articolo 353 del decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994;
- gravi irregolarità di funzionamento accertate;
- accertata violazione dell'articolo 1-bis, comma 3, della legge n. 27 del 3 febbraio 2006 in materia di esami di idoneità;
- mancata attivazione di una stessa classe per più di due anni scolastici consecutivi;
- mancato completamento del corso, nel caso di riconoscimento della parità ad iniziare dalla prima classe.

4) ADEMPIMENTI SU ANAGRAFE NAZIONALE DEGLI STUDENTI – SIDI

La Direzione Generale per i Sistemi Informativi, con apposita nota - analogamente allo scorso anno con nota Prot. 3046 del 13-09-2022 - fornirà le consuete indicazioni per l'avvio delle attività di aggiornamento dell'**Anagrafe Nazionale degli Studenti (ANS)** da parte di tutte le scuole statali e paritarie di ogni ordine e grado.



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE
UFFICIO III – Sezione Scuole Non Statali
Via Forte Marghera, 191 - 30173 Venezia-Mestre

Gli Uffici degli Ambiti Territoriali controllano e assistono le scuole paritarie nell'aggiornamento dei dati richiesti dal Sistema Informativo del MIM monitorandone, attraverso le funzioni SIDI, lo stato di avanzamento; monitorano in particolare il progressivo aggiornamento dell'anagrafe degli alunni con i dati dei frequentanti e sollecitano le scuole eventualmente in ritardo in modo che sia garantita, entro la scadenza prevista, il completo adempimento.

Preme ribadire, sia ai Gestori delle scuole paritarie, sia ai Dirigenti degli Uffici Ambiti Territoriali, la necessità di provvedere tempestivamente e con precisione agli adempimenti in ordine all'Anagrafe delle scuole paritarie, considerato che i dati ivi contenuti costituiranno la base di calcolo per l'assegnazione dei contributi statali per l'esercizio finanziario 2024.

Si rammenta che il Gestore è tenuto a informarsi sugli avvisi, comunicati e disposizioni del Ministero dell'Istruzione e del Merito e dell'Ufficio Scolastico Regionale pubblicati sui rispettivi siti <https://www.miur.gov.it/> e <https://istruzioneveneto.gov.it>.

Con l'occasione si ritiene utile sottolineare che vanno acquisiti e conservati agli atti della scuola la documentazione completa relativa:

1. all'agibilità, all'idoneità igienico sanitaria ed alla sicurezza dei locali scolastici;
2. ai titoli di studio ed abilitazione conseguita in copia (non solo autocertificazione) del personale docente in servizio.

Si comunicano i recapiti degli Uffici degli Ambiti Territoriali e si segnala che gli stessi avranno cura di comunicare alle scuole di propria competenza i riferimenti precisi dei referenti informatici provinciali della sicurezza per le operazioni di profilatura per il 2023/2024.

TEL.	MAIL	UFFICIO
0437 26 94 1	usp.bl@istruzione.it	UAT Belluno
049 82 08 811	usp.pd@istruzione.it	UAT Padova
0425 42 75 11	usp.ro@istruzione.it	UAT Rovigo
0422 42 98 00	usp.tv@istruzione.it	UAT Treviso
041 26 209 01	usp.ve@istruzione.it	UAT Venezia
045 80 86 5 11	usp.vr@istruzione.it	UAT Verona
0444 25 11 64	usp.vi@istruzione.it	UAT Vicenza
041 27 23 111	direzione-veneto@istruzione.it	USR Veneto

I Dirigenti degli Uffici degli Ambiti Territoriali sono pregati di dare diffusione della presente comunicazione presso le scuole paritarie della propria provincia.

Il Comitato di coordinamento in indirizzo è invitato ad inoltrare la presente alle istituzioni scolastiche aderenti alle associazioni membri.

Nel ringraziare anticipatamente per la preziosa e fattiva collaborazione delle SS.LL., si porgono cordiali saluti.

Il Dirigente

Dott. Giorgio Corà

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse